



Corsi di specializzazione in psicoterapia Esami finali e annotazione all'Albo degli Psicoterapeuti Specifica sulla normativa vigente e sua applicazione

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte ha redatto questo documento allo scopo di fornire delle informazioni agli iscritti su quanto stabilito dalla legge in merito alla formazione per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica.

Questa specifica é atta anche a prevenire eventuali irregolarità in merito alla cronologia degli eventi di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, iscrizione all'Albo degli psicologi, iscrizione alle scuole di specializzazione, discussione finale della tesi/conseguimento del diploma, e successiva annotazione sull'Albo della qualifica di psicoterapeuta.

Normativa di riferimento:

Legge 56/1989 – Ordinamento della professione di psicologo

Art.3 – Esercizio dell'attività psicoterapeutica:

“L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante **corsi di specializzazione almeno quadriennali** che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica”.

Decreto Ministeriale n.509 – 11 dicembre 1998

Titolo II - Ordinamento dei corsi di specializzazione:

Art.7

“Ai corsi possono essere ammessi i laureati in psicologia ed in medicina e chirurgia, iscritti ai rispettivi albi. I predetti laureati possono essere iscritti ai corsi **purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi stessi**”.

Art.8

1. “I corsi di cui all'art.7 hanno **durata almeno quadriennale**”

Art.12

“**Al termine del corso** viene rilasciato all'allievo il diploma legittimante l'esercizio dell'attività psicoterapeutica, sulla base di valutazioni obiettive sia della formazione personale raggiunta, sia del livello di preparazione teorico-clinica mediante lo svolgimento di una tesi o l'esposizione argomentata di casi clinici trattati con supervisione”.



Ordinanza Ministeriale del 10/12/2004

Art.3 - Punto G1:

“Il gestore o il rappresentante legale [della scuola] si impegnano ad ammettere ai corsi esclusivamente allievi laureati in psicologia o in medicina e chirurgia o che abbiano conseguito i corrispondenti titoli ai sensi del nuovo ordinamento di cui al D.M. n. 509 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni, iscritti nei rispettivi albi. I predetti laureati **possono essere iscritti ai corsi purché conseguano l’abilitazione all’esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all’effettivo inizio dei corsi e provvedano nei trenta giorni successivi alla decorrenza dell’abilitazione a richiedere l’iscrizione all’albo**”.

In considerazione della normativa suddetta le annotazioni all’Albo verranno effettuate dal presente Ordine previo controllo del rispetto dei requisiti di legge.

In pratica, l'applicazione dei requisiti di legge prevederà i seguenti casi:

Caso 1

Anno Accademico corrispondente all'anno solare

(Scuole di specializzazione che prevedano l'inizio dei corsi a gennaio di ogni anno)

a) Per i laureati che si iscrivono al primo anno di corso avendo già conseguito l'abilitazione ed essendo già iscritti all'Albo non si pone alcun problema.

b) I laureati che si iscrivono al primo anno di corso avendo già conseguito l'abilitazione ma non essendo ancora iscritti all'Albo devono richiedere l'iscrizione all'Albo entro la prima data di Consiglio prevista a gennaio del medesimo anno solare.

Se la discussione della tesi finale avviene a dicembre del quarto anno di frequenza (**posto che la scuola ne abbia dato autorizzazione, avendo verificato che l'allievo abbia i requisiti necessari, rispetto al raggiungimento del monte ore di formazione teorica e pratica previste dal Decreto Ministeriale n.509**), l'iscritto può presentare domanda di annotazione entro la prima data di Consiglio prevista a gennaio dell'anno successivo. L'annotazione potrà avvenire anche nel caso in cui la data di Consiglio sia antecedente di qualche giorno rispetto allo scadere dei 4 anni solari.

c) I laureati che si iscrivono al primo anno di corso senza aver conseguito l'abilitazione, devono conseguirla in occasione della sessione primaverile (prima sessione utile).

Ove non superassero l'Esame di Stato alla prima sessione utile, il primo anno di frequenza alla Scuola di Specializzazione non potrà essere validato.

I laureati che superano l'Esame di Stato in occasione della sessione primaverile, devono:

1. richiedere l'iscrizione all'Albo entro 30 giorni (verranno presumibilmente iscritti alla prima data di Consiglio prevista);
2. iniziare il tirocinio pratico dopo l'iscrizione all'Albo;



3. richiedere l'annotazione trascorsi 4 anni dall'iscrizione all'Albo (ovvero alla prima data di Consiglio prevista di 4 anni dopo). L'annotazione potrà avvenire anche nel caso in cui la data di Consiglio sia antecedente di qualche giorno rispetto allo scadere dei 4 anni solari.

Caso 2

Anno Accademico non corrispondente all'Anno Solare

(es. Scuole di specializzazione che prevedono l'inizio dei corsi a ottobre di ciascun anno solare)

a) Per i laureati che si iscrivono al primo anno di corso avendo già conseguito l'abilitazione ed essendo già iscritti all'Albo non si pone alcun problema.

b) I laureati che si iscrivono al primo anno di Corso avendo già conseguito l'abilitazione ma non essendo ancora iscritti all'Albo devono richiedere l'iscrizione all'Albo entro la prima data di Consiglio prevista nel mese di inizio del Corso.

Anche se la discussione della tesi finale avviene prima della scadenza dei 4 anni dall'iscrizione all'Albo, l'annotazione non potrà avvenire prima che siano trascorsi 4 anni dalla data di iscrizione stessa. L'annotazione potrà avvenire anche nel caso in cui la data del Consiglio sia antecedente di qualche giorno rispetto allo scadere dei 4 anni solari.

c) I laureati che si iscrivono al primo anno di corso senza aver conseguito l'abilitazione devono conseguirla in occasione della prima sessione utile (sessione autunnale).

Ove non superassero l'Esame di Stato alla prima sessione utile, il primo anno di frequenza alla Scuola di Specializzazione non potrà essere validato.

I laureati che superano l'esame di stato in occasione della sessione autunnale, devono:

1. richiedere l'iscrizione all'Albo entro 30 giorni (verranno presumibilmente iscritti alla prima data di Consiglio prevista a gennaio dell'anno successivo);
2. iniziare il tirocinio pratico dopo l'iscrizione all'Albo;
3. richiedere l'annotazione trascorsi 4 anni dall'iscrizione all'Albo (ovvero alla prima data di Consiglio prevista a gennaio di 4 anni dopo). L'annotazione potrà avvenire anche nel caso in cui la data di Consiglio sia antecedente di qualche giorno rispetto allo scadere dei 4 anni.